

Numero  
1417

sl

0

Bellinzona  
26 marzo 2025

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Onorevole Consigliere federale  
Guy Parmelin  
Direttore DEFR  
3003 Berna

[energie@bwl.admin.ch](mailto:energie@bwl.admin.ch) (pdf e word)

### Procedura di consultazione

### **Ordinanza sulla gestione centralizzata dell'offerta di energia elettrica e Ordinanza concernente la modifica di una disposizione della Legge sull'approvvigionamento del Paese**

Signor Consigliere federale,  
gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per essere stati coinvolti nella procedura di consultazione relativa alla nuova Ordinanza sulla gestione centralizzata dell'offerta di energia elettrica e l'Ordinanza concernente la modifica di una disposizione della Legge sull'approvvigionamento del Paese.

Le nuove Ordinanze rappresentano una misura di gestione dell'offerta di energia elettrica sulla base della Legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP) e nelle intenzioni del Consiglio Federale esse consentiranno una gestione centralizzata, da parte della società nazionale di rete Swissgrid, delle capacità di produzione e di accumulo di energia elettrica ancora disponibili (incluse le centrali di riserva ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. a cifra 1 dell'Ordinanza sulla riserva invernale, OREI). Inoltre, le disposizioni sull'importazione e sull'esportazione di energia elettrica intendono garantire che le capacità di produzione e di stoccaggio disponibili in Svizzera siano utilizzate principalmente per l'approvvigionamento del Paese. In tal senso la limitazione del commercio di energia elettrica mira a garantire che gli scopi prefissi non vengano vanificati da negozi giuridici di diritto privato.

Lo scrivente Consiglio condivide l'obiettivo perseguito dal Consiglio Federale con le modifiche legislative poste in consultazione, rilevando tuttavia di seguito alcuni punti critici.

### **Considerazioni generali**

L'insorgere di una situazione di grave penuria di energia elettrica ai sensi del disegno di legge proposto ha un impatto considerevole sulla libertà economica. Le misure previste in tal senso sono quindi da applicare unicamente in caso di estrema emergenza, ovvero in caso di effettiva grave carenza di energia elettrica. Inoltre il periodo di applicazione

deve essere il più breve possibile. Fatte queste premesse, lo scrivente Consiglio ritiene indispensabile che nell'ordinanza in consultazione venga fornita una chiara definizione di situazione di grave penuria di energia elettrica, con i rispettivi criteri per definirne l'entrata e l'uscita, che tenga conto degli elementi citati.

A livello di emissioni, lo scrivente Consiglio ritiene che per le nuove centrali, che devono corrispondere allo stato del progresso tecnico, non siano giustificate delle facilitazioni ai sensi dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA), mentre per le centrali esistenti sono da effettuare gli interventi di risanamento necessari.

### **Considerazioni di dettaglio sui singoli articoli**

In merito ai singoli articoli previsti dalla nuova Ordinanza, lo scrivente Consiglio formula le seguenti considerazioni:

#### **Art. 1: Scopo**

In considerazione dell'impatto considerevole sulla libertà economica causato dalle misure previste dal disegno di legge in oggetto, lo scrivente Consiglio ritiene indispensabile che nell'ordinanza in consultazione venga fornita una chiara definizione di "situazione di grave penuria di energia elettrica", con i rispettivi criteri per definirne l'inizio e il termine.

#### **Art. 11: Limitazione dei margini**

L'Ordinanza in consultazione prevede due possibili varianti di attuazione dell'articolo in oggetto per definire la limitazione dei margini applicabili per la remunerazione ai gestori delle centrali elettriche dell'energia elettrica che forniscono alla società nazionale di rete.

Vista l'importanza per la Strategia energetica 2050 di mantenere l'attrattività di investimenti nell'ambito di grandi centrali elettriche flessibili, in particolare quelle da fonti rinnovabili, in un contesto di mercato elettrico incerto e dall'alta volatilità, lo scrivente Consiglio ritiene opportuno prevedere un margine per chilowattora di energia elettrica prodotta limitato, ma superiore a zero, sostenendo quindi la "Variante 1" dell'articolo di legge.

#### **Richiesta di modifica dell'art. 11**

Eliminare la "Variante 2", mantenendo solo la "Variante 1" dell'art. 11 del disegno di legge proposto.

##### *Variante 1:*

*<sup>1</sup> Per le centrali elettriche controllabili, il margine per chilowattora di energia elettrica prodotta è limitato al 5,11 %.*

*<sup>2</sup> Le centrali elettriche non controllabili non ricevono alcun margine aggiuntivo.*

*<sup>3</sup> Le disposizioni relative alla limitazione dei margini non si applicano ai gestori di centrali elettriche di riserva che partecipano alla costituzione della riserva complementare secondo la OREI. La loro remunerazione si basa sulle disposizioni della OREI.*

##### *Variante 2*

*<sup>1</sup> Il margine aggiuntivo delle centrali elettriche di cui all'articolo 10 capoverso 2 è limitato a zero.*

~~<sup>2</sup> Le disposizioni relative alla limitazione dei margini non si applicano ai gestori di centrali elettriche di riserva che partecipano alla costituzione della riserva complementare secondo la OREI. La loro remunerazione si basa sulle disposizioni della OREI.~~

#### Art. 18: Autorizzazione d'esercizio

Il DATEC è l'autorità competente per il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio (art. 18 capoverso 1). Tuttavia, l'esecuzione non è regolamentata ed è affidata ai Cantoni. Questa procedura non è praticabile né compatibile con il sistema di competenze ai sensi dell'art. 41 della Legge sulla protezione dell'ambiente ("Competenze esecutive della Confederazione"). Di conseguenza, prima del rilascio dell'autorizzazione, i Cantoni devono essere consultati e le loro misure di protezione ambientale devono essere prese in considerazione dal DATEC.

#### **Richiesta di modifica dell'art. 18**

Completare l'art. 18 come segue:

<sup>5</sup> *Il DATEC consulta le autorità cantonali competenti per il controllo dell'inquinamento atmosferico e tiene conto delle misure cantonali di protezione ambientale.*

<sup>6</sup> *L'autorizzazione viene notificata all'autorità cantonale competente per il controllo dell'inquinamento atmosferico entro 10 giorni.*

#### Art. 20: Limitazione delle emissioni

Questo articolo tratta le facilitazioni nel singolo caso ai sensi dell'articolo 17 LPAmb. La non applicazione dei limiti di emissione dell'OIAAt (allegato 2, cifre 834 e 836 cpv 1) stabilita dall'art. 21 lett. b dell'Ordinanza in consultazione contraddice la disposizione dell'art. 20 dell'OIAAt, secondo cui le emissioni di ossidi di azoto e di monossido di carbonio devono essere limitate nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

Ai sensi dell' art. 17 LPAmb sono possibili alleggerimenti dei limiti di emissione se un risanamento nel singolo caso risulta essere sproporzionato. La proporzionalità deve essere valutata caso per caso e non sulla base di una situazione generale (carenza di elettricità). Le facilitazioni devono inoltre essere concesse su base temporanea e non ricorrente.

Secondo il rapporto esplicativo, sulla base dell'OREI, gli impianti esistenti di Birr, Monthey e Cornaux possono essere gestiti fino al 31 dicembre 2026 al più tardi in modo non conforme all'OIAAt. Questi impianti dovranno quindi essere risanati in modo da risultare conformi all'OIAAt a partire dal 1° gennaio 2027 al più tardi, un lasso di tempo sufficiente allo scopo. Secondo l'art. 17 della LPAmb, anche per i singoli casi in cui le autorità rilasciano delle facilitazioni al risanamento, i valori limite di emissione alleggeriti non possono tuttavia essere superati.

Per i nuovi impianti, il rispetto dei limiti di emissione OIAAt è un provvedimento da considerare proporzionato.

Fatte queste premesse, proponiamo di riformulare l'art. 20 come segue.

**Richiesta di modifica dell'art. 20**

Modificare il titolo come segue: "Agevolazioni alla limitazione delle emissioni".

Eliminare la disposizione dell'art. 20 e riformulare come segue:

*Eliminare:*

~~Le emissioni di ossidi di azoto e monossido di carbonio devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.~~

*Nuova formulazione:*

*<sup>1</sup> A condizione che non si prevedano emissioni eccessive, i limiti di emissione per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio delle centrali di riserva esistenti ai sensi dell'OREI possono essere alleggeriti fino al 31 dicembre 2026 al più tardi.*

*<sup>2</sup> Per i nuovi impianti non possono essere concesse agevolazioni.*

Art. 21: Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

La richiesta di dichiarare inapplicabili, per un periodo di tempo indefinito (senza indicazione di un periodo di validità), parti della legislazione in materia di inquinamento atmosferico (OIA<sub>t</sub>) non è giustificata.

Essa risulta inoltre in contraddizione con le disposizioni di una legge superiore (Art. 17 LPAmb, la quale permette al massimo un alleggerimento dei limiti di emissioni, da valutare nei singoli casi) e quindi non è praticabile.

Visto tutto quanto precede, proponiamo di modificare l'art. 20 come segue.

**Richiesta di modifica dell'art. 21, cpv. 1**

Eliminare la lettera b; si vedano anche le richieste relative all'articolo 20.

*Nella misura in cui sono in contrasto con l'impiego di centrali elettriche di riserva ai sensi della presente ordinanza, non si applicano le seguenti disposizioni:*

- a. l'articolo 11 capoversi 1, 2bis e 4, gli articoli 18, 19, 20 capoverso 2 e gli articoli 21 e 25 capoversi 1, 2 e 5, OREI;*
- ~~*b. l'allegato 2 numeri 834 e 836 capoverso 1 dell'ordinanza del 16 dicembre 19857 contro l'inquinamento atmosferico (OIA<sub>t</sub>).*~~

Art. 22: Restrizioni delle esportazioni

In merito alle due variante proposte per l'art. 22 cpv. 1 inerente la restrizione delle esportazioni, lo scrivente Consiglio ritiene che la prima variante di formulazione proposta (che non considera le importazioni) sia più idonea, perché più flessibile e efficace da implementare.

**Richiesta di modifica dell'art. 22, cpv. 1**

Eliminare la "Variante 2", mantenendo solo la "Variante 1" dell'art. 22 cpv. 1 del disegno di legge proposto.

*<sup>1</sup> La Svizzera non può esportare più di [numero] megawattora netti di energia elettrica per [periodo di tempo; ad esempio, numero di giorni o settimane], a meno che non sia obbligata a esportare una quantità maggiore in virtù di un accordo internazionale.*

*Oppure:*

*~~<sup>1</sup> La Svizzera non può esportare più di [numero] megawattora netti di energia elettrica per [periodo di tempo; ad esempio, numero di giorni o settimane] rispetto a quanti ne importa a meno che non sia obbligata a esportare una quantità maggiore in virtù di un accordo internazionale.~~*

Vogliate gradire, signor Consigliere Federale, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

  
Christian Vitta

Il Cancelliere

  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento finanze ed economia (dfe-dir@ti.ch)
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet